L&B Partners
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. ANTONIA COZZOLI
AVV. MARIA ANGELA TATIANA BARTOLI
Trani Via Monte Grappa,18 - Milano Via Turati, 6
tatianabartoli@pec.ordineavvocatitrani.it
Tel. 0883/491889 fax 0883/502512

ORIGINALE
ORIGINALE PER NOTIFICA ENTRO 10/8/2015

28 LUG. 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

TRIBUNALE DI BARI

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Con istanza cautelare in corso di causa ex artt. 700 e 669 quater cpc e richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorzi ai sensi nell'art.151 c.p.c.

Per **VENTRELLA IMMACOLATA** (C.F.VNTMCL81T69L109C) nata Terlizzi il 29.12.1981 e residente in Bisceglie al Corso Umberto I n.141, rappresentata e difesa giusta mandato in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dall'**avv. Antonia Cozzoli** (C.F. CZZNTN70C47A883O) nonché dall'**avv. Maria Angela Tatiana Bartoli** (C.F. BRTMNG77A52F284B) *-le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0883/502512 o all'indirizzo PEC tatianabartoli@pec.ordineavvocatitrani.it* - elettivamente domiciliata in Bari al Corso Vittorio Emanuele II – Salita Miramare n. 3 (c/o avv. Francesco D'Alessandro). -RICORRENTE

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA *(di seguito MIUR)*, in persona del Ministro pro- tempore, (C.F. 80185250588);

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia -Ambito Territoriale (ex U.S.P.) per la Provincia di Bari – Ufficio III, in persona del Legale rappresentante pro –tempore (C.F. 80024770721);

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia, valide per gli anno 2014/2017, dell' Ufficio Scolastico Regionale per la

L&B Partners
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. ANTONIA COZZOLI
AVV. MARIA ANGELA TATIANA BARTOLI
Trani Via Monte Grappa,18 - Milano Via Turati, 6
tatianabartoli@pec.ordineavvocatitrani.it
Tel. 0883/491889 fax 0883/502512

Puglia -Ambito Territoriale (ex U.S.P.) per la Provincia di Bari – Ufficio III che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente; -RESISTENTI

PER L'ACCERTAMENTO

previa disapplicazione di ogni atto o provvedimento amministrativo ostativo **del DIRITTO della ricorrente, titolare del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, all'inserimento nella TERZA fascia delle Graduatorie provinciali ad esaurimento ed in quella per le nomine a tempo determinato, valide per il triennio 2014/2017**, entrambe dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia -Ambito Territoriale (ex U.S.P.) per la Provincia di Bari – Ufficio III, riservate ai docenti abilitati e utilizzate **per l'assunzione a tempo indeterminato** sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR, nella posizione e con i punti a lei spettanti con tutti i diritti conseguenti.

FATTO

La vicenda che ci occupa ha ad oggetto il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia in quanto in possesso del titolo abilitativo richiesto per il relativo accesso: **diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.**

Si precisa che il titolo abilitativo è stato conseguito dalla ricorrente, peraltro prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, in particolare:

-La ricorrente ha conseguito il diploma di maturità magistrale **al termine dell'anno scolastico 1999/1990** ed è attualmente inserita nella SECONDA fascia delle graduatorie di Istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento di incarichi a tempo determinato (c.d. *supplenze brevi*) e non per l'assunzione a tempo indeterminato (doc.1).

L&B Partners
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. ANTONIA COZZOLI
AVV. MARIA ANGELA TATIANA BARTOLI
Trani Via Monte Grappa,18 - Milano Via Turati, 6
tatianabartoli@pec.ordineavvocatitrani.it
Tel. 0883/491889 fax 0883/502512

-Il punteggio maturato nella graduatoria d'Istituto di SECONDA Fascia per la Scuola d'Infanzia è pari a 125 (doc.2).

-La ricorrente aspira, quindi, ad essere inclusa, per le **classi di concorso "AAAA" della Scuola dell'Infanzia ed "EEEE" della Scuola Primaria nella TERZA fascia delle graduatorie definitive ad esaurimento**.

-Tuttavia, il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l' a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

-Con **sentenza n. 1973 del 16.04.2015**, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado - dopo aver ribadito **che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitate a tutti gli effetti di legge** - ha, altresì, statuito che *"...i criteri stabiliti dal D.M. n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento,* ***sono illegittimi e vanno annullati...***" **con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, di acquisire le domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella TERZA Fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento** (doc.3).

-Il citato D.M. n. 235/2014, infatti, aveva previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria.

-Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti **già inseriti nelle graduatorie per cui è causa** e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica

L&B Partners
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. ANTONIA COZZOLI
AVV. MARIA ANGELA TATIANA BARTOLI
Trani Via Monte Grappa,18 - Milano Via Turati, 6
tatianabartoli@pec.ordineavvocatitrani.it
Tel. 0883/491889 fax 0883/502512

denominata *"Istanze on line"*. L'art. 9, commi 2 e 3, "Modalità di presentazione delle domande", prevede, infatti, che "*la domanda di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento...dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB secondo le seguenti modalità: a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, presente sull'home page del sito internet di questo Ministero*".

Lo stesso D.M. n. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, "Regolarizzazioni e esclusioni", stabilisce che "*...è motivo di esclusione la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3...*".

-La piattaforma web, tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l' a.s. 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR. Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. n. 235/2014, dunque, impediva - **e impedisce attualmente** - alla ricorrente anche solo di farsi riconoscere dal sistema quale docente, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

-In ragione della precitata sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato in parte il D.M. n. 235/2015 perché illegittimo, l' odierna ricorrente ha immediatamente inoltrato all' Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ATP di Bari-Bat una diffida per ottenere l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie o, quantomeno, per essere autorizzata alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea (doc. 4).

-La richiesta della ricorrente, tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro, di qui la necessità di

LC&B Partners
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. ANTONIA COZZOLI
AVV. MARIA ANGELA TATIANA BARTOLI
Trani Via Monte Grappa,18 - Milano Via Turati, 6
tatianabartoli@pec.ordineavvocatitrani.it
Tel. 0883/491889 fax 0883/502512

proporre azione giudiziaria per i motivi di seguito esposti.

DIRITTO

- ***SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.***

Preliminarmente occorre evidenziare che nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro come previsto dallo stesso D.M. n. 235/2015, di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all"art. 11, comma 6, stabilisce *"La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del Lavoro"*.

Infatti, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di diritto soggettivo poiché concerne una pretesa (all'inserimento in graduatoria) i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. (Cfr. Cds, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014; Cass. Civ. S.U. n. 16756 del 23.7.2014).

- ***SUL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE.***

Pare necessario brevemente analizzare il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti al fine di meglio illustrare le ragioni che soggiacciono all'istanza della ricorrente.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in **graduatorie permanenti**, periodicamente integrabili.

La nuova formulazione dell'articolo relativo l'accesso ai ruoli disciplinato dal D.Lgs. 297/1994 oggi, infatti, prevede che: *"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi*

LC&B Partners
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. ANTONIA COZZOLI
AVV. MARIA ANGELA TATIANA BARTOLI
Trani Via Monte Grappa,18 - Milano Via Turati, 6
tatianabartoli@pec.ordineavvocatitrani.it
Tel. 0883/491889 fax 0883/502512

compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

L' **accesso ai ruoli** avviene, quindi, **per il 50 % dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti.**

Le graduatorie per l'insegnamento predisposte in ciascuna provincia sono articolate in 3 fasce a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

-PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs. 297/ 1994 ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

-SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;

-TERZA FASCIA, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/ 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La TERZA fascia delle graduatorie permanenti, in seguito, è stata integrata, per effetto delle disposizioni di cui alla Legge 4 giugno 2004, n. 143 con gli aspiranti in **possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento** comunque posseduti.

Il legislatore, in seguito, con la Legge finanziaria n. 296/06 -al fine di arginare il fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente- ha proceduto alla trasformazione delle predette graduatorie in **graduatorie ad esaurimento (c.d. *GAE*)** escludendo la

L&B Partners
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. ANTONIA COZZOLI
AVV. MARIA ANGELA TATIANA BARTOLI
Trani Via Monte Grappa,18 - Milano Via Turati, 6
tatianabartoli@pec.ordineavvocatitrani.it
Tel. 0883/491889 fax 0883/502512

possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei **docenti già in possesso di abilitazione**.

Infatti, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali era stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella TERZA fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento avvenuta con la richiamata Legge 124/1999.

La ricorrente, come già detto, tuttavia, ha conseguito il titolo abilitante nell' a.s. 1999/2000, ossia prima di tale trasformazione.

-SUL RICONOSCIMENTO, DA PARTE DEL MIUR, DELLA VALIDITÀ DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 QUALE TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/201)è stato definitivamente affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante per accedere all'insegnamento.

In forza del precitato parere il Consiglio di Stato ha sostenuto che "*...prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola*

LC&B Partners
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. ANTONIA COZZOLI
AVV. MARIA ANGELA TATIANA BARTOLI
Trani Via Monte Grappa,18 - Milano Via Turati, 6
tatianabartoli@pec.ordineavvocatitrani.it
Tel. 0883/491889 fax 0883/502512

primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal DM. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012" (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 del 11.09.2013).

Pertanto il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l' a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

-nella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA) tramite il titolo di studio conseguito negli Istituti Magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di Scuola Magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di Istituto Magistrale;

-nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE) tramite il titolo di studio conseguito negli Istituti Magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale.

-LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015 E LA SUA EFFICACIA ERGA OMNES.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del **Consiglio di Stato n. 1973/2015**.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato **ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui NON consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.**

Nella pronuncia si legge: "*non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002,* ***al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante****. Il fatto che tale abilitazione sia stata*

L&B Partners
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. ANTONIA COZZOLI
AVV. MARIA ANGELA TATIANA BARTOLI
Trani Via Monte Grappa,18 - Milano Via Turati, 6
tatianabartoli@pec.ordineavvocatitrani.it
Tel. 0883/491889 fax 0883/502512

riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, ***non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali****. …Risulta, altresì,* ***fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia*** *delle medesime graduatorie,* ***la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato****.*

Alcun dubbio può di certo sorgere in merito alla efficacia *erga omnes* della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014.

Come noto, infatti, con riferimento alle pronunce di annullamento di ***atti amministrativi a contenuto generale***, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse conferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, poiché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

A riguardo la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, l'annullamento dei quali, produce un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli ***atti regolamentari e quelli generali***, che si distinguono proprio perché contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento.

Infatti come sostenuto ampiamente in giurisprudenza, l'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo

L&B Partners
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. ANTONIA COZZOLI
AVV. MARIA ANGELA TATIANA BARTOLI
Trani Via Monte Grappa,18 - Milano Via Turati, 6
tatianabartoli@pec.ordineavvocatitrani.it
Tel. 0883/491889 fax 0883/502512

non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attesane la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa (Cfr. Cass. Civ. 2734/1998 e Tar Campania - Napoli, Sez. IV 3811/2012).

Pertanto la richiesta della ricorrente dovrà senz'altro essere accolta in quanto l'esclusione è fondata su disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa e quindi non efficaci nel nostro ordinamento giuridico.

-SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA PER L'EMANAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.

Nell'attesa della definizione del giudizio di merito teso a definire il diritto della ricorrente all'inserimento nella TERZA fascia della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Bari e Bat si rende necessaria la concessione di una misura cautelare che consenta alla ricorrente di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è causa o, quantomeno, che autorizzi la stessa a presentare tale domanda in forma cartacea.

La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente e, di conseguenza, al suo corretto posizionamento nelle graduatorie. Essa, inoltre, è condizione indispensabile per l'inserimento in graduatoria e la conseguente espressione delle molteplici opzioni (di cui si parlerà infra) previste dal piano straordinario di assunzioni.

LC&B Partners
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. ANTONIA COZZOLI
AVV. MARIA ANGELA TATIANA BARTOLI
Trani Via Monte Grappa,18 - Milano Via Turati, 6
tatianabartoli@pec.ordineavvocatitrani.it
Tel. 0883/491889 fax 0883/502512

La ragione d'urgenza, infatti, risiede nell'imminente varo, da parte del Ministero resistente, di un piano straordinario di immissione in ruolo destinato ad **stabilizzare oltre 100 mila precari della scuola e, in particolare, gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento**.

Tale piano straordinario di stabilizzazione, invero, come noto, rappresenta una risposta alle criticità evidenziate dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia Europea, III Sezione.

La legge in corso di approvazione recante norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione*", prevede che, per l'anno scolastico 2015/2016, ossia entro il mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo indeterminato:

-i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto del MIUR n. 82 del 24 settembre 2012;

-gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente.

Il progetto di Legge in corso di approvazione prevede che i soggetti interessati esprimano l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. Negli ambiti territoriali indicati, i soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data al grado di istruzione superiore.

Quindi i docenti potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani.

Ciò implica che un candidato con un punteggio basso da non garantire alcuna chance di assunzione nel proprio originario ambito territoriale - in seguito alle scelte effettuate a livello nazionale da tutti i candidati potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.

Tale chance di assunzioni, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle

L&B Partners
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. ANTONIA COZZOLI
AVV. MARIA ANGELA TATIANA BARTOLI
Trani Via Monte Grappa,18 - Milano Via Turati, 6
tatianabartoli@pec.ordineavvocatitrani.it
Tel. 0883/491889 fax 0883/502512

graduatorie ad esaurimento: soltanto essi potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia.

Ebbene, la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito integra, consentendo alla ricorrente di esprimere le molteplici preferenze previste dal piano straordinario di immissione in ruolo e, al contempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate.

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, in tal modo, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di stabilizzazione che sarà a breve approvato.

Si segnalano, a riguardo le due ordinanze di accoglimento emesse dal Giudice del Lavoro del Tribunale dell'Aquila del 7.7.2015 e del Giudice del Lavoro del Tribunale di Cremona del giugno 2015.

******

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, chiede all'On.le Tribunale adito dì accogliere le seguenti .

CONCLUSIONI

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE:

L&B Partners
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. ANTONIA COZZOLI
AVV. MARIA ANGELA TATIANA BARTOLI
Trani Via Monte Grappa,18 - Milano Via Turati, 6
tatianabartoli@pec.ordineavvocatitrani.it
Tel. 0883/491889 fax 0883/502512

-del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella TERZA fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di BARI e BAT per le classi di concorso della Scuola dell'Infanzia (AAAA) e della Scuola Primaria (EEEE);

-delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di BARI e BAT per le classi di concorso della Scuola dell'Infanzia (AAAA) e della Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente.

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella TERZA fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di BARI e BAT, classi di concorso della Scuola dell'Infanzia (AAAA) e della Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica *"Istanze on line"*, ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea;

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo in corso di approvazione.

L&B Partners
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. ANTONIA COZZOLI
AVV. MARIA ANGELA TATIANA BARTOLI
Trani Via Monte Grappa,18 - Milano Via Turati, 6
tatianabartoli@pec.ordineavvocatitrani.it
Tel. 0883/491889 fax 0883/502512

NEL MERITO

accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella TERZA fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di BARI e BAT, per le classi di concorso della Scuola dell'Infanzia (AAAA) e della Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima, applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la TERZA fascia delle graduatorie ad esaurimento, condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine. dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la TERZA fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni coinvolte.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Si allegano documenti come da indice e nell'atto richiamati.

****

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

L&B Partners
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. ANTONIA COZZOLI
AVV. MARIA ANGELA TATIANA BARTOLI
Trani Via Monte Grappa,18 - Milano Via Turati, 6
tatianabartoli@pec.ordineavvocatitrani.it
Tel. 0883/491889 fax 0883/502512

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda ed al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Bari e Bat per le classi concorsuali della Scuola dell'Infanzia (AAAA) e della Scuola Primaria (EEEE);
- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso per le classi concorsuali della Scuola dell'Infanzia (AAAA) e della Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

L&B Partners
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. ANTONIA COZZOLI
AVV. MARIA ANGELA TATIANA BARTOLI
Trani Via Monte Grappa,18 - Milano Via Turati, 6
tatianabartoli@pec.ordineavvocatitrani.it
Tel. 0883/491889 fax 0883/502512

- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, per cui *"Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato";*
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax* ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"...l'urgenza della presente procedura nonché la peculiarità del caso ...giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale ..."* (Cfr. Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

L&B Partners
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. ANTONIA COZZOLI
AVV. MARIA ANGELA TATIANA BARTOLI
Trani Via Monte Grappa,18 - Milano Via Turati, 6
tatianabartoli@pec.ordineavvocatitrani.it
Tel. 0883/491889 fax 0883/502512

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (Cfr. sito internet del MIUR www.istruzione.it)

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell' art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.,

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso della Scuola dell'Infanzia (AAAA) e della Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;

e) sunto dei motivi del ricorso;

d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come: *"tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, le classi di concorso della Scuola dell'Infanzia (AAAA) e della Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017"* e, in particolare, i docenti inseriti, per le predette classi concorsuali, nell'ambito territoriale di Bari e Bat;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

*****

L&B Partners
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. ANTONIA COZZOLI
AVV. MARIA ANGELA TATIANA BARTOLI
Trani Via Monte Grappa,18 - Milano Via Turati, 6
tatianabartoli@pec.ordineavvocatitrani.it
Tel. 0883/491889 fax 0883/502512

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato e il procedimento è esente in quanto la ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € 34.107,32, come da dichiarazione allegata.

Bari, lì 27.07.2015

avv. Antonia Cozzoli **avv. Maria Angela Tatiana Bartoli**

Copia conforme all'originale
Bari, 01 LUG. 2019